

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5593

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONFATTI PAINI, SOAVE, BOSELLI, FACHIN SCHIAVI, SAPIO,  
BULLERI, GELLI**

*Presentata il 10 aprile 1991*

**Promozione e sviluppo delle istituzioni di arte contemporanea  
e altri interventi per agevolare la produzione artistica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che nel quadro delle gravi carenze che in questi decenni hanno caratterizzato la politica dello Stato italiano per la promozione della vita e delle istituzioni culturali e per la tutela, l'incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico del Paese, uno dei punti più deboli è senza dubbio quello che riguarda l'arte contemporanea.

In questo campo, i motivi di critica e insoddisfazione si riferiscono ai più diversi aspetti e mettono in evidenza lacune e distorsioni che sono state e sono tali da vanificare, il più delle volte, la capacità e l'impegno professionale di singoli operatori e studiosi.

Da un lato, infatti, è stata largamente insufficiente (per ristrettezze finanziarie, per carenze legislative, per deficienze isti-

tuzionali) l'azione rivolta ad acquisire alle collezioni pubbliche una più ricca documentazione sulla produzione artistica del nostro tempo: interi capitoli dell'arte del nostro secolo (e non solo di quella di altri Paesi ma anche di quella italiana) sono pressoché assenti o comunque non adeguatamente documentati nei musei e nelle gallerie pubbliche.

Fortunatamente, le opere raccolte in diverse collezioni private colmano in parte — almeno per la produzione italiana degli ultimi 100 anni — questa mancanza. Ma è mortificante dover constatare che importanti artisti italiani di questo secolo, dal futurismo alla metafisica alle tendenze più recenti, sono meglio rappresentati in grandi musei stranieri che in quelli di casa nostra: per non parlare della pressoché assoluta assenza di autori

fondamentali dell'arte contemporanea mondiale. E naturalmente vuoti maggiori vi sono stati e vi sono — tranne, naturalmente, lodevoli eccezioni — nell'azione rivolta a diffondere e far circolare, a partire dalla scuola, un'adeguata conoscenza della cultura e della ricerca nel campo delle arti visive.

D'altro lato è mancata pressoché del tutto una politica dello Stato a sostegno della produzione artistica. L'unico intervento è stato, in pratica, quello realizzato (almeno per un certo periodo) attraverso la cosiddetta « legge del 2 per cento »: un intervento, quindi, di carattere essenzialmente assistenziale e per di più dominato dalla vecchia e superatissima concezione dell'opera d'arte come « abbellimento ». Soprattutto, non vi è stata alcuna politica dello Stato diretta a creare — con la costituzione di istituti di ricerca e di documentazione e di spazi per attività di sperimentazione di laboratorio — condizioni strutturali nuove e più favorevoli per il lavoro artistico e per la circolazione e la conoscenza delle opere degli artisti.

È da notare che, in questo quadro, ha sinora dato risultati molto scarsi anche il tentativo posto in atto dalla legge n. 512 del 1982 (una legge alla cui elaborazione parteciparono attivamente i parlamentari comunisti dell'epoca) di favorire l'arricchimento delle collezioni pubbliche e insieme di agevolare la produzione artistica attraverso l'introduzione di misure di incentivazione e riduzione fiscale simili ed anche più avanzate di quelle positivamente poste in atto in altri Paesi.

Nella legge n. 512 del 1982 si prevedevano, fra le altre, agevolazioni come la semplificazione delle procedure e forme di detassazione per le donazioni di opere d'arte ed altre liberalità o la possibilità di pagare con tali opere le imposte di successione e, per gli artisti, altre imposte dirette, ecc. Ma, in larga misura tutto questo è rimasto sulla carta: e ciò perché, nonostante ripetute sollecitazioni, non sono ancora stati emanati o resi concretamente applicabili i necessari regolamenti di attuazione.

Solo negli anni più recenti, particolarmente a partire dagli anni settanta, un fatto relativamente nuovo ha cominciato ad emergere nel panorama riguardante le arti visive: la notevole quantità e varietà delle iniziative sostenute da comuni, province e regioni. E non si è trattato solo di organizzazione di mostre d'arte oppure di « premi » e concorsi: ma anche della creazione di istituti di documentazione (gallerie, collezioni, ecc.) e anche di luoghi di sperimentazione e ricerca.

Il fatto è da rilevare, soprattutto di fronte alla vita assai incerta delle grandi istituzioni tradizionali. Fra tali istituzioni, la Biennale di Venezia — malgrado la legge di riforma — nel campo delle arti è riuscita solo a tratti a trovare indirizzi chiari di attività, di ricerca e di promozione, tali da realizzare in concreto l'ambizioso obiettivo dell'articolo programmatico della legge istitutiva. La Triennale di Milano, dopo un periodo di inattività, ha ripreso fra le molte difficoltà l'iniziativa nel campo che le è più specifico (ma una nuova legislazione anche per essa da tempo si impone). La Quadriennale di Roma appare in piena crisi di identità e ha ricominciato solo in forma molto stentata a promuovere proprie manifestazioni.

Per la stessa Galleria nazionale d'arte moderna di Roma, organizzata in soprintendenza speciale e che certamente ha realizzato manifestazioni di grande rilievo, si sollecitano (anche da parte di chi vi lavora) trasformazioni profonde, che la caratterizzino come un vero istituto centrale, al quale devono spettare fondamentali compiti di studio, documentazione e ricerca nell'ambito delle arti contemporanee.

Le iniziative promosse dagli enti locali, in questo panorama certamente non facile, almeno in parte hanno riempito spazi nei quali l'iniziativa dello Stato non riusciva ad intervenire efficacemente e hanno contribuito ad estendere l'interesse per la produzione artistica.

Ma questa attività di supplenza, già di per sé insufficiente anche a causa della mancanza di un coerente quadro legislativo, è andata fortemente calando negli

ultimi anni a causa della sempre più grave stretta finanziaria cui sono stati sottoposti i comuni e le province.

Anche per questo è chiaro che un'azione efficace in questo campo non può essere affidata unicamente all'iniziativa spontanea degli enti locali, senza alcun sostegno nella legislazione nazionale e nell'impegno finanziario ed organizzativo dello Stato. Con la proposta di legge che presentiamo ci proponiamo perciò di colmare un vuoto: l'obiettivo è di creare nel Paese, sulla base dell'impegno concorrente dello Stato, delle regioni e dei comuni (ed anche col concorso dei privati, singoli o associati) una rete articolata e diffusa di istituzioni pubbliche per l'arte contemporanea, che abbiano il compito di acquisire al patrimonio pubblico un'adeguata documentazione sull'arte del nostro tempo, di promuoverne lo studio e la ricerca, di diffonderne la conoscenza, di sorreggere e stimolare la produzione artistica attraverso l'organizzazione di rassegne e di esposizioni, l'allestimento di spazi di ricerca e di laboratorio, la promozione del dibattito e del confronto, o attraverso altre simili iniziative.

Il principio ispiratore della nostra proposta è quello costituzionale della libertà della cultura e quindi del più assoluto rispetto del pluralismo delle tendenze e delle diverse forme di espressione e di ricerca artistica.

Per questo il compito che è assegnato all'iniziativa pubblica (Stato, regioni, comuni) è essenzialmente quello di realizzare condizioni strutturali e istituzionali che favoriscano un più ampio sviluppo della cultura artistica e della produzione e della ricerca nel campo delle arti visive: mentre per quel che riguarda gli indirizzi e l'attività delle istituzioni di arte contemporanea sono previste precise garanzie di rispetto del pluralismo e dell'autonomia della cultura. Le soluzioni istituzionali che proponiamo sono dirette a dare effettiva attuazione a questi principi, contro il pericolo di indebite ingerenze partitiche, amministrative o clientelari.

Per lo stesso motivo viene esclusa ogni forma di monopolio pubblico: infatti è espressamente previsto che i finanziamenti regionali siano destinati — si veda in proposito l'articolo 7 — non solo alle attività delle istituzioni pubbliche, promosse da comuni o consorzi di comuni, ma anche a progetti (culturalmente validi o di pubblico interesse per la loro funzione conoscitiva e didattica) formulati da gruppi di artisti, scuole d'arte, istituzioni, fondazioni, gallerie private, eccetera. Quanto al lavoro degli artisti, esso potrà trovare un sostegno ed uno stimolo non solo nelle iniziative delle istituzioni comunali o delle altre istituzioni pubbliche (esposizioni, rassegne, attività di ricerca e sperimentazione, e così via), ma anche nella messa a disposizione da parte degli enti locali, come è detto nell'articolo 6, di spazi espositivi, centri di laboratorio e sperimentazione, studi da assegnare in locazione temporanea a canone ridotto, altre attrezzature.

Un'autonomia di gestione e di bilancio viene prevista, in forme che potranno essere ulteriormente specificate dalle leggi regionali, per le istituzioni pubbliche di arte contemporanea, le quali potranno perciò incrementare i fondi a disposizione anche attraverso la gestione — diretta o indiretta — di servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento (i vari servizi che oggi qualificano la vita di un museo, ne accrescono il richiamo, facilitano la comprensione e il godimento delle opere).

Una funzione di rilievo viene attribuita, nella proposta di legge che presentiamo, alle istituzioni di carattere nazionale. In particolare alla Galleria nazionale d'arte moderna, trasformata in Istituto nazionale per l'arte contemporanea, oltre alle funzioni che già svolge, è attribuito il compito sia di organizzare mostre e scambi in base agli accordi con gli altri Stati sia di assolvere il ruolo di centro di documentazione sulla produzione artistica contemporanea italiana e straniera. Invece la Quadriennale di Roma è chiamata, oltre che ad organizzare rassegne periodiche della produzione

nazionale, a fungere da centro di informazioni e di supporto tecnico per le istituzioni promosse dai comuni, anche favorendo lo scambio di iniziative e di manifestazioni tra tali istituzioni.

Vi è da notare, infine, che le proposte contenute in questo progetto di legge si integrano con quelle che, a proposito anche dell'arte contemporanea, sono contenute nella proposta di legge atto Camera n. 4291, a firma Bonfatti Painsi ed altri: « Revisione delle norme di tutela e istituzione dell'amministrazione autonoma dei beni culturali e ambientali ». A proposito dell'arte contemporanea, in quella proposta di legge si prevede, fra l'altro, un ampliamento dell'attività di salvaguardia: viene infatti ridotto da 50 a 30

anni, dal momento dell'esecuzione, il termine di tempo al di sotto del quale le opere di autori contemporanei non sono sottoposte alla disciplina di tutela e in più si stabilisce che anche per opere con meno di trent'anni si possa intervenire per impedire il deperimento o la distruzione.

È chiaro che la costituzione in tutto il territorio nazionale di una rete di istituzioni per l'arte contemporanea, che facciano perno sull'iniziativa e sull'impegno degli enti locali, è la condizione necessaria perché le affermazioni di una più ampia diffusione della ricerca e della cultura artistica non restino sulla carta ma trovino realmente una traduzione in un'adeguata struttura istituzionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità generali).*

1. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, promuovono l'accrescimento del patrimonio artistico nazionale e la diffusione della cultura artistica e a tal fine sostengono, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9 della Costituzione, le attività di produzione, ricerca, conoscenza e documentazione nel campo delle arti contemporanee.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, lo Stato interviene sia direttamente, nei modi indicati dalla presente legge, sia attraverso gli enti di carattere nazionale che operano nel campo delle arti contemporanee e che svolgono le funzioni ad essi attribuite nei rispettivi statuti.

3. Le regioni concorrono all'attuazione degli obiettivi indicati nel comma 1 sostenendo e finanziando istituzioni pubbliche di arte contemporanea promosse da enti locali territoriali o da consorzi di enti locali, nonché, nelle forme previste dalla presente legge, iniziative e attività programmate da altre istituzioni, fondazioni, associazioni, singoli operatori o gruppi di operatori.

## ART. 2.

*(Istituzioni pubbliche di arte contemporanea).*

1. Per istituzioni pubbliche di arte contemporanea, promosse da enti locali territoriali o da loro consorzi, si intendono musei, gallerie, archivi, istituti di esposizione e documentazione, centri di ricerca e di sperimentazione. A tali istituzioni sono equiparate le sezioni per l'arte

contemporanea di musei o altri istituti culturali pubblici.

2. Scopo delle istituzioni di cui al comma 1 è di favorire la ricerca e la produzione artistica, diffondere la conoscenza e la documentazione, arricchire il patrimonio pubblico di opere di arte contemporanea italiana e straniera.

#### ART. 3.

*(Ordinamento amministrativo e scientifico).*

1. Ogni istituzione pubblica di arte contemporanea, sia essa costituita in base a quanto disposto dalla presente legge o sia invece derivante dalla trasformazione di istituti preesistenti, quali musei o gallerie civiche, deve, per poter accedere ai finanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 1, essere fornita di adeguato personale tecnico e di un direttore che abbia competenza specifica nel campo della cultura artistica contemporanea.

2. I criteri generali per la formazione degli organici e i requisiti necessari per concorrere all'incarico di direttore sono fissati dalla regione con propria legge.

3. L'incarico di direttore può essere conferito anche a tempo determinato e può essere affidato, per contratto anche a docenti di università o di accademia di belle arti. In quest'ultimo caso il contratto deve prevedere e definire le modalità per l'espletamento di un impegno a tempo parziale.

4. In ogni caso il conferimento dell'incarico deve avvenire mediante concorso pubblico, secondo modalità fissate dalle leggi regionali.

5. Nell'organico del personale deve essere compreso almeno un funzionario amministrativo, che coadiuvi il direttore nel disbrigo delle pratiche organizzative e che assicuri la continuità delle attività dell'istituzione.

#### ART. 4.

*(Autonomia culturale e pluralismo).*

1. Alle istituzioni pubbliche di arte contemporanea deve essere garantita piena autonomia di direzione culturale e

di programmazione, nel rispetto del pluralismo delle espressioni artistiche e del principio costituzionale di libertà della cultura.

2. Ogni istituzione ha, nei limiti del proprio bilancio, autonomia di gestione amministrativa, secondo criteri fissati dalle leggi regionali.

3. Il bilancio di ogni istituzione è costituito da quanto ad essa assegnato nel quadro del bilancio dell'ente locale da cui dipende, dai contributi derivanti dalla presente legge e da altre leggi nazionali o regionali, da donazioni e liberalità di enti o privati, dagli introiti dei biglietti di ingresso nonché dai proventi derivanti dai seguenti servizi a pagamento, che possono essere gestiti anche attraverso convenzioni con istituzioni universitarie, associazioni, cooperative, privati:

a) il servizio editoriale, riguardante le riproduzioni dei beni culturali e la produzione di cataloghi e di altro materiale informativo;

b) la vendita, e in particolari casi il noleggio, di cataloghi, schede, riproduzioni, pubblicazioni, ogni altro genere di documentazione. Per l'apertura dei banchi di vendita all'interno dell'istituto interessato e conformemente alle sue finalità, non occorre licenza comunale;

c) le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, televisive;

d) il servizio di ricerca e documentazione, anche attraverso l'utilizzo dell'ufficio del catalogo o di banche dati, limitatamente alle spese di collegamento o di trasmissione;

e) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba, di vendita di altri beni diversi da quelli elencati alla lettera b);

f) ogni altro servizio che non rientra tra quelli propriamente istituzionali.

#### ART. 5.

##### *(Consiglio di istituto).*

1. Le leggi regionali definiscono modalità e procedure per la costituzione presso ogni istituzione di cui agli articoli 2, 3 e

4, di un consiglio di istituto. Di esso normalmente fanno parte, oltre al direttore e al funzionario amministrativo di cui all'articolo 3, gli altri eventuali funzionari scientifici compresi nell'organico, rappresentanti eletti dal restante personale, rappresentanti designati da associazioni o istituzioni culturali individuate secondo criteri stabiliti nelle leggi regionali. Il consiglio è presieduto dal direttore.

2. Il consiglio ha compiti consultivi e di proposta su tutti i problemi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e al suo esame deve essere preventivamente sottoposto, per l'approvazione, il programma e il bilancio annuale dell'istituzione.

#### ART. 6.

*(Sostegno dell'attività artistica).*

1. Gli enti locali, direttamente o attraverso le istituzioni indicate nei precedenti articoli, incoraggiano e sostengono la libera attività degli artisti anche con la messa a disposizione di spazi espositivi, di centri di laboratorio e di sperimentazione, di studi da assegnare in locazione temporanea a singoli artisti o gruppi di artisti con la determinazione di canoni agevolati.

2. Nel caso in cui gli enti locali o la regione chiamino l'artista a cooperare nell'allestimento di esposizioni o in operazioni di arredo urbano, devono prevedere per l'artista la retribuzione della prestazione professionale.

#### ART. 7.

*(Criteri e modalità  
per i finanziamenti regionali).*

1. La regione raccoglie le proposte dei comuni, di consorzi di comuni e delle province, nonché quelle di istituzioni e organizzazioni culturali e sociali interessate alle attività del settore, quali scuole, istituti universitari, accademie, gruppi di artisti, musei e gallerie, cooperative e associazioni culturali, e determina i criteri



in base ai quali procedere al finanziamento delle istituzioni pubbliche di arte contemporanea e anche di singoli progetti di enti locali o di altre istituzioni o associazioni.

2. Al finanziamento regionale sono ammessi, attraverso gli enti locali territoriali, anche progetti formulati da gruppi di artisti, scuole d'arte, istituzioni, fondazioni e gallerie private, singolarmente o in consorzi, a condizione che tali progetti, o per la loro validità scientifica o per la funzione didattica che svolgono, rivestano indubbi caratteri di pubblico interesse.

3. Il programma annuale di finanziamento deliberato dalla regione è reso pubblico unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato elaborato.

#### ART. 8.

*(Comitato di settore  
per l'arte contemporanea).*

1. In seno al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali è costituito un comitato di settore per l'arte contemporanea che è composto da:

a) due rappresentanti elettivi dei docenti universitari di ruolo di discipline riguardanti l'arte contemporanea;

b) due rappresentanti elettivi dei funzionari scientifici di ruolo di gallerie o altri istituti specializzati nel campo dell'arte contemporanea;

c) tre esperti o studiosi designati dalla Unione delle province d'Italia;

d) tre artisti che svolgono esclusivamente libera attività professionale designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

#### ART. 9.

*(Istituto nazionale  
per l'arte contemporanea).*

1. La soprintendenza speciale alla Galleria nazionale di arte moderna, con sede in Roma, è trasformata in Istituto

nazionale per l'arte contemporanea, restando inquadrata fra gli istituti nazionali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. All'Istituto di cui al comma 1 compete, oltre che la conservazione e l'incremento dell'attuale patrimonio, di sviluppare le ricerche sulla didattica, la sperimentazione, il restauro e di organizzare mostre e scambi anche in ottemperanza agli accordi con Stati esteri. Esso ha altresì la funzione di centro di documentazione sulla produzione artistica contemporanea italiana e straniera. Per quest'ultima funzione l'Istituto opera in stretta collaborazione con l'archivio storico dell'arte contemporanea della Biennale di Venezia, con gli archivi della Triennale di Milano, con la Quadriennale di Roma.

#### ART. 10.

*(L'Ente quadriennale di Roma).*

1. Ferme restando le funzioni della Biennale di Venezia e della Triennale di Milano, l'Ente nazionale quadriennale d'arte, con sede in Roma, ha in particolare il compito di fornire alle istituzioni pubbliche di arte contemporanea previste dalla presente legge informazioni, dati e sussidi che aiutino e favoriscano lo sviluppo delle loro attività e facilitino lo scambio di iniziative e manifestazioni tra le diverse istituzioni. Per lo svolgimento di questi compiti la Quadriennale si avvale del centro di documentazione dell'Istituto nazionale per l'arte contemporanea.

#### ART. 11.

*(Finanziamento delle attività).*

1. Al finanziamento delle attività previste dalla presente legge si provvede con:

a) stanziamenti di enti locali o loro consorzi per la creazione e il funzionamento delle istituzioni pubbliche di arte

contemporanea e per le attività promozionali previste dai precedenti articoli;

b) stanziamenti delle regioni;

c) stanziamenti dello Stato.

#### ART. 12.

*(Distribuzione dei finanziamenti statali).*

1. I finanziamenti statali per gli enti di carattere nazionale sono regolati con le relative leggi. Per le altre attività previste dalla presente legge è istituito a partire dall'anno 1992, uno stanziamento di lire 100 miliardi. Tale stanziamento è per tre quarti destinato alle regioni, per lo svolgimento delle finalità ad esse attribuite, ed è ripartito annualmente dal CIPE di intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il fondo è versato in uno speciale conto corrente infruttifero della Tesoreria centrale dello Stato, al quale gli enti locali territoriali di cui agli articoli 6 e 7 accedono previa attestazione da parte della regione della corrispondenza dei progetti ai criteri fissati dalla legge regionale e nei limiti del riparto stabilito dalla programmazione regionale tenuto conto della disponibilità finanziaria assegnata alla regione stessa.

2. Un quarto dello stanziamento annuale è destinato a contributi da accordare dallo Stato, sulla base di programmi di attività di particolare interesse o al fine di promuovere strutture e iniziative nelle regioni che ne sono particolarmente carenti, direttamente alle istituzioni pubbliche di arte contemporanea di cui all'articolo 2 e seguenti.

3. La distribuzione dei contributi di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera e del Senato, su proposta del comitato di settore per l'arte contemporanea del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Nel conferimento dei contributi alle singole

istituzioni si terrà conto, oltre che della validità dei programmi proposti e della documentazione circa l'attività svolta, del criterio che il contributo annuo ad una istituzione non deve comunque superare il 50 per cento della spesa complessiva annualmente prevista per tale istituzione.

ART. 13.

*(Regioni a statuto speciale  
e province autonome).*

1. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la presente legge si applica nel rispetto delle più ampie competenze che a tali regioni e province siano già riconosciute.

ART. 14.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere finanziario, valutato per il 1992 in lire 100 miliardi, si provvede con apposito stanziamento nella legge finanziaria per il medesimo anno.